

Enti destinatari dell'intervento:

• Regione	24 %
• Province	3 %
• Comuni	28 %
• U.S.L.	3 %
• Enti e aziende dipendenti dalla Regione	10 %
• Amministrazioni dello Stato	17 %
• Altri Enti o Aziende	1 %
• INPS	4 %
• Comunità Montane o comprensori	1 %
• Vari	9 %

REGIONE (TOT. N. 24 fascicoli aperti)

1) Ambiente e Territorio	30 %
2) Attività Produttive e Politiche dell'Imp.	4 %
3) Agricoltura e Sviluppo Rurale	8 %
4) Consiglio	4 %
5) Presidenza Giunta AA.II.	16 %
6) Sicurezza e Solidarietà Sociale	25 %
7) Formazione Lavoro Cultura e Sport	13 %
 Pratiche definite	 62,5 %
 Pratiche non definite	 37,5 %

Attività ai sensi dell'art. 16 L. 127/97

Richieste di intervento nell'anno 2001 TOT. N. 107 di cui
Interventi telefonici, consulenze, ecc.. (1) N. 90 (circa)

E richieste di intervento formalizzate N: 17

Presentate da singoli	76 %
Presentate da associati	-
Presentate da altri	24 %

Materie

1) Tasse, Tributi, Canoni	23 %
2) Pensioni, prestazioni sociali e varie	29 %
3) Sanzioni amministrative	-
4) Sanità	-
5) Attività contrattuale della P.A.	6 %
6) Casa	12 %
7) Viabilità	-
8) Istruzione	-
9) Poste e telecomunicazioni	-
10) Territorio	6 %
11) Lavoro	12 %
12) Altro	12 %

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

Attività ai sensi dell'art. 17 – Comma 45 – L. 127/97

Richiesta di nomina di Commissario ad acta N. 6

- Casi risolti prima della nomina del Commissario 16,6 %
- Richieste non rientranti tra le previsioni dell'art. 17-
comma 45 – L. 127/97 83,4 %

Stato della pratica

Pratiche definite: 100 %

Attività ai sensi dell'art. 15 della L. 340/2000

Richieste di intervento formalizzate	N. 4	
Presentate da singoli	25 %	
Presentate da associati	-	
Presentate da altri	75 %	

Stato della pratica

Pratiche definite	75 %
Pratiche non definite	25 %

V

QUADRO NORMATIVO E PROPOSTE

A conclusione di questa relazione rivolgo innanzitutto un sentito ringraziamento al Signor Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta e a tutti i Signori Consiglieri che mi hanno accordato la loro fiducia e mi hanno dato prove costanti della loro fattiva attenzione ai problemi di questa difesa civica.

Ringrazio altresì i titolari e i funzionari degli Uffici statali e regionali che hanno puntualmente corrisposto alle mie richieste e, *last not least*, i miei collaboratori per la loro dedizione al servizio dei cittadini della Basilicata.

Esprimo altresì la mia gratitudine ai Signori Sindaci e ai Signori Presidenti delle Amministrazioni provinciali ai quali più volte mi sono rivolto per segnalare problemi di loro competenza.

Credo opportuno tracciare il quadro delle norme sia regionali che statali che disciplinano l'Istituto.

- L.R.11/86 e L.R.6/88 “Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico”
- L.R.59/2000 “Rideterminazione dell’indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o di qualsiasi organismo nominati dalla Regione”

- L.R.12/92 – art. 8 – "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa".
- L.R.27/91 – art.2, punto 6 - "Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna"
- L.R.21/96 – art.18 - "Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata"
- L.R.16/2002 – art.28 - "Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero"
- L.R.6/91 – art.23 - "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate"
- Del. del Consiglio Regionale n.252/2001 – art.3 - "Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell'art.3 della L.Cost. n.1/99 – Prima lettura"
- L. 127/97 – art.16 (modificato dall'art.2 – L.191/98)
- L. 127/97 – art.17, comma 45 (novellato dall'art.136 – D.Lgs.267/2000)
- L.340/2000 – art.15
- L.104/92 art.36, comma 2
- D.P.C.M. 19/5/95 "Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari" - Titolo II, art.8

Ritengo inoltre di avanzare alcune proposte riguardanti taluni problemi considerati nel corso di questa relazione.

Ravviso l'opportunità di enunciare distintamente le proposte relative a taluni problemi di competenza degli Organi regionali da quelle relative agli interventi spettanti al legislatore nazionale.

1. Interventi di competenza regionale

a) Nuovo Statuto

Ho già interessati gli organi regionali competenti per quanto riguarda la modifica dello Statuto – in conformità degli orientamenti del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome - ed ho inserito in questa relazione una bozza delle norme statutarie da me proposte.

Sono certo che il nuovo Statuto darà una degna definizione ed un'altrettanto degna collocazione alla difesa civica regionale, indicandone, sia pure per sommi capi, la natura, il ruolo, le attribuzioni ed i settori di intervento.

b) A seguito della revisione dello Statuto dovrebbe essere opportunamente riveduta la legge regionale istitutiva della difesa civica regionale, n.11/86 e successiva legge n.6/88 introducendo opportune varianti ed aggiunte, così come andrebbero rivedute ed opportunamente modificate o anche abrogate altre norme regionali.

1) La prima modifica, come ho specificato nella precedente relazione, consiste nel riconoscere al Difensore Civico regionale la facoltà di intervenire su propria iniziativa e non soltanto a richiesta degli interessati.

2) Dovrebbe anche essere snellito opportunamente e meglio precisato il procedimento di intervento su istanza dei cittadini singoli o associati, indicando altresì i requisiti indispensabili di cui le associazioni dovrebbero dar prova presentando le proprie richieste di intervento in modo da evitare che sedicenti associazioni possano adire il Difensore Civico su problemi molte volte già conosciuti e già resi noti dalla stampa.

3) Ritengo inoltre che sia necessario consentire al titolare dell'Ufficio di delegare un funzionario regionale che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

4) Ho già scritto nella mia precedente relazione che forse nella nuova legge potrebbero essere ricomprese le attribuzioni conferite al Difensore Civico con legge statale.

5) Andrebbe riveduto o fors'anche abrogato l'art.2, punto 6, della L.R. n.27/91 sulla Commissione Regionale Pari Opportunità, in forza del quale il Difensore Civico è tenuto a collaborare con la Commissione Pari Opportunità. Ho già chiesto al Signor Presidente del Consiglio con nota n. 282 di modificare o addirittura abrogare la norma per le ragioni ed i motivi da me formulati nella nota stessa che unisco alla presente in allegato.

6) Andrebbe modificata la L.R. n. 16/2002, come ho indicato nel corso della presente relazione.

7) Ribadisco la proposta avanzata nella precedente relazione di abrogazione o, quanto meno, di modifica della L.R.6/91, art.23.

2. Interventi di competenza statale

L'amministrazione regionale dovrebbe farsi carico di chiedere al Governo e al Parlamento mediante il Congresso delle Regioni:

a) La previsione della difesa civica nella Costituzione;

- b) L'istituzione del Difensore Civico nazionale;
- c) Una legge quadro sui vari livelli della difesa civica contenenti principi e criteri a cui le Regioni dovrebbero attenersi nelle proprie normative;
- d) La modifica dell'art.15 – L.340/2000 con la previsione che in assenza dei Difensori Civici locali allorché si tratti di richieste rivolte agli Enti Locali il Difensore Civico Regionale sia tenuto a sostituire il Difensore Civico locale mancante;
- e) L'opportuna modifica dell'art.136 – D.Lgs.267/2000 di modo che non possano sorgere dubbi sulla legittimità dell'intervento sostitutivo del Difensore Civico;
- f) La previsione che, ove siano rivolte al Difensore Civico istanze riguardanti fatti, provvedimenti o comportamenti di enti locali, il Difensore Civico Regionale medesimo possa intervenire in luogo del Difensore Civico comunale o provinciale non istituito o comunque mancante;
- g) La modifica della L.104/92 con la previsione del procedimento da seguire per la costituzione in giudizio del Difensore Civico regionale nei processi nei quali

parte lesa sia una persona handicappata, anche per quanto concerne la nomina del legale che dovrebbe curare la costituzione di parte civile ed intervenire nel processo;

h) L'abrogazione o, quanto meno, la modifica del D.P.C.M. 19/05/95 "Schema generale della carta dei Servizi pubblici sanitari – Titolo II art.8", che affida al Difensore Civico Regionale la Presidenza delle Commissioni Miste Conciliative.

.....

Mentre concludo la presente relazione, mi perviene la "Risoluzione in materia di difesa civica" adottata il 5 giugno 2002 dal Congresso delle Regioni – II sessione 2002.

La Risoluzione costituisce il meritato, autorevole apprezzamento dell'opera costante ed incisiva del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome diretta al potenziamento della difesa civica in Italia.

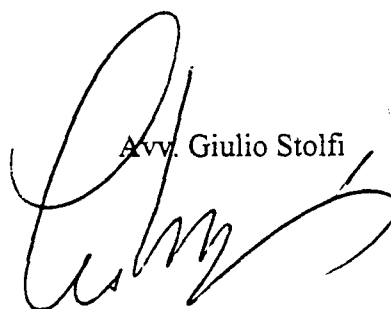
La stessa Risoluzione difatti riconosce al Coordinamento il ruolo di interlocutore "propulsivo" nei processi di sviluppo e coordinamento della difesa civica italiana sia in ambito nazionale sia sul piano internazionale.

Certamente, il documento rappresenta una svolta decisiva nella storia della difesa civica italiana in generale e di quella regionale in particolare, dati gli impegni posti a carico dei massimi organi regionali sia nel campo delle competenze proprie delle Regioni e sia per l'attività che i detti massimi organi regionali dovranno svolgere nei confronti dei rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali, "disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione".

Ciò stante, inserisco questo documento negli atti della presente relazione.

Potenza, 11 giugno 2002

Avv. Giulio Stolfi



PAGINA BIANCA